



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER FEBBRAIO 2013

### ☛ In pensione con i 15 anni di contributi

Con la circolare n. 16 del 1 febbraio 2013 l'INPS ha finalmente risolto la questione relativa al mantenimento del diritto a pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione. Si ricorderà che da una prima lettura delle norme della riforma Monti-Fornero con circolare n. 35/2012 dell'INPS sembrava che in ogni caso fossero necessari 20 anni di contributi. Ora invece, con l'avvallo del Ministero, l'INPS ha indicato la nuova interpretazione.

Pertanto permane il requisito di 15 anni di contributi per i seguenti soggetti:

- **autorizzati ai versamenti volontari alla data del 31 dicembre 1992;**
- **titolari di 15 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992;**
- **dipendenti discontinui con almeno 25 anni di assicurazione e occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.**

Per accedere alla pensione di vecchiaia tutti questi soggetti dovranno comunque attendere i requisiti anagrafici previsti dall'ultima riforma che in base alla tabella della riforma Fornero nei due esempi che seguono è la seguente:

#### 1° esempio

*donna nata il 1 gennaio 1952 che può far valere solo i 15 anni di contributi da lavoro dipendente al 31/12/1992, la prima decorrenza utile ottobre 2015, a 63 anni e 9 mesi. (In base alla tabella dei nuovi requisiti solo le donne ex dipendenti nate nei prime tre mesi del 2012 evitano la rincorsa del requisito fino a 66 anni e 7 mesi e oltre).*

#### 2° esempio

*donna nata il 10 ottobre 1952 che può far valere 15 con autorizzazione ante 31.12.1992, la prima decorrenza utile presumibile è ottobre 2019 (66 anni e 11 mesi).*

Si ricorda che per mantenere anche i requisiti di età previgenti, serve averli maturati entro il 2011 ovvero serve rientrare in una delle categorie dei **salvaguardati**. Tra questi vi è una categoria di persone autorizzate ai versamenti volontari che mantengono il diritto con la vecchia età pensionabile ma con ulteriori caratteristiche restrittive. Nella fattispecie si tratta di persone autorizzate ai versamenti volontari ante 4.12.2011, in possesso almeno di un contributo accreditato o accreditabile entro il 6.12.2011, assenza di attività lavorativa successivamente all'autorizzazione ai versamenti volontari. Le norme di salvaguardia prevedono che la decorrenza (apertura della "finestra") di questa pensione deve collocarsi entro il 6.12.2013 per il primo gruppo di salvaguardati ed entro il 6.12.2014 per il secondo

gruppo. Si rammenta che anche al pensionamento dei salvaguardati (60 anni le donne e 65 anni gli uomini) si applica l'incremento di tre mesi dal 2013 e resta valida la decorrenza con le "finestre" di 12 (lavoratori dipendenti) o 18 mesi (lavoratori autonomi).

#### ☛ **INPS: Prime comunicazioni ai 65.000 salvaguardati**

L'INPS, con il messaggio n. 2526 del 8 febbraio 2013, rende noto che sono state spedite le prime comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia di cui all'art. 24, commi 14 e 15, della legge 214/2011. Si tratterebbe di un primo gruppo di quanti rientrano tra i 65.000

La comunicazione informa il lavoratore che rientra nella categoria dei salvaguardati e che dunque può accedere alla pensione con le norme antecedenti la riforma di cui all'art. 24 della legge 214/2011; indica inoltre la categoria di appartenenza, nell'ambito delle sette tipologie individuate dalla legge, e fa infine riserva di una successiva comunicazione che indicherà la decorrenza della pensione in salvaguardia, e che sarà inviata in tempo utile per la presentazione della relativa domanda.

#### ☛ **Via libera per gli altri 55mila salvaguardati**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013 il Decreto 8 ottobre 2012 di attuazione delle norme contenute nel DL 95/2012 (spending review) che prevedono l'accesso alla pensione con le vecchie regole, precedenti alla disciplina introdotte dalla manovra pensionistica, nei confronti di ulteriori 55.000 lavoratori che si aggiungono ai primi 65.000 di cui al decreto ministeriale del 1 giugno 2012.

Con la pubblicazione in G.U. si apre la fase di concreta attuazione delle norme per la salvaguardia dell'ulteriore contingente di 55.000 lavoratori con le verifiche degli aventi diritto da parte dell'INPS e, ovviamente da parte nostra.

I lavoratori destinatari di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo sono tenuti a presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, apposita istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente: **entro dunque il 21 maggio 2013**.

#### ☛ **Regione Lombardia: arriva Cresco, un nuovo Fondo che prevede un contributo per le mamme in povertà assoluta, destinato all'alimentazione.**

Secondo le stime, sono circa 3600 le mamme che in Lombardia vivono in condizione di povertà assoluta. Il **Fondo Cresco** prevede un contributo mensile di 75 euro, fino a un massimo di 12 mensilità per un totale di 900 euro, vincolato all'acquisto di beni alimentari per la madre e il bambino, per assicurare un'alimentazione sana e di qualità. Con delibera (D.G.R. 4561 del 19.12.2012) e decreto (n. 543 del 29.1.2013) sono stati stanziati per il nuovo fondo 2.000.000 di euro e definite le modalità di erogazione, dando continuità ai provvedimenti di un precedente fondo di sostegno alla maternità.

A partire dal **1 febbraio 2013**, le neomamme potranno richiedere il contributo presso un consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto della Asl di residenza. I **requisiti**

per la presentazione della **domanda** sono i seguenti:

- avere un **figlio** di età compresa tra **0 e 12 mesi** nato **dopo il primo gennaio 2013**
- essere **residenti** in **Lombardia** da **almeno un anno** alla data della richiesta
- versare in condizioni di forte disagio economico (**ISEE** uguale o inferiore a **7.700 € anno**)

Le risorse saranno contingentate per ogni Asl sulla base del numero di nuovi nati nel territorio di riferimento.

#### ☛ **Regione Lombardia: disposizioni in materia di esenzioni dai ticket sanitari**

Con Delibera Giunta Regionale (DGR n. 4380 del 7.11.2012) sono stati ridefiniti i soggetti aventi diritto all'esenzione dai ticket sanitari **per compartecipazione alla spesa farmaceutica** e per le **prestazioni specialistiche ambulatoriali** qualora trattasi di disoccupati, cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, ovvero soggetti titolari di contratti di solidarietà difensivo. Con nota 33629 del 22.11.2012 sono state diramate le istruzioni applicative.

Pertanto a decorrere dall' 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione:

- i **disoccupati** iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (ultima dichiarazione dei redditi disponibile): codice E12;

- i cittadini in **cassa integrazione straordinaria** o in **deroga** o in **mobilità** ovvero con **contratto di solidarietà** cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8/2/2012 (Tetto su retribuzioni fino a 2.014,77 € = **931,28 € mensili**, tetto su retribuzione oltre 2.014,77 € = **1.119,32 € mensili**), e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione: codice E13;

Le condizioni innanzi descritte dovranno essere autocertificate presso le ASL di competenza che provvederanno a rilasciare le attestazioni di esenzione (E12 ed E13). Le attestazioni precedenti (codici E8 ed E9) decadono dalla loro validità.

#### ☛ **Nessun ticket contributivo per chi licenzia la colf**

Nessuna "tassa" per il licenziamento di colf e badanti impiegate dalle famiglie.

Ad assicurarlo è stato il Ministero del Lavoro che, dopo aver consultato i suoi tecnici, ha chiarito che il comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012 si applica "solo alle imprese e non alle famiglie". Infatti la riforma del lavoro del 2012 prevede, tra i contributi per finanziare la nuova disoccupazione (ASPI) anche una sorta di ticket contributivo a carico delle aziende che effettuano licenziamenti. Non essendo previste deroghe si era ritenuto che fossero interessate a questa normativa anche le famiglie che sono datori di lavoro domestico.

## ☛ **Lavori usuranti**

Il decreto legislativo 67/2011 nel disciplinare l'accesso alla pensione per i lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti prevede all'articolo 2 che entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati debba essere presentata domanda di riconoscimento dei benefici al proprio ente previdenziale.

I lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti i quali raggiungano i previsti requisiti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013 devono quindi presentare la domanda di riconoscimento delle agevolazioni **entro il 1° marzo 2013**. A causa delle modifiche normative introdotte dalla legge 214/2011 e dell'aumento dei requisiti per effetto della variazione della speranza di vita (3 mesi dal 2013 al 2015 in base al decreto ministeriale del 6 dicembre 2011) viene richiesta un'età più elevata. Quindi, nel 2013, l'accesso alla pensione con l'agevolazione massima richiede per i lavoratori dipendenti quota 97,3 (35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età) e per i lavoratori autonomi quota 98,3 (35 anni e 62 anni e 3 mesi di età).

## ☛ **Invio telematico domande INPDAP**

Come da Determinazione Presidenziale n.95 del 30.5.2012, prosegue il percorso di telematizzazione delle istanze di prestazioni e servizi ex Inpdap.

A partire dal mese di verrà infatti attivata la funzionalità di **invio telematico** delle seguenti ulteriori domande:

- **pensione ai superstiti** (reversibilità/indiretta)
- **pensione privilegiata ai superstiti** (reversibilità/indiretta)
- **ratei maturati e non riscossi**
- **variazione delle modalità di riscossione della pensione**
- **prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Sociale Vita.**

A decorrere dal **4 aprile 2013** diventerà poi operativo il regime dell' **invio telematico in via esclusiva** per le domande di:

- autorizzazione ai **versamenti volontari**
- accredito **contribuzione figurativa** per **servizio militare** e per **maternità** (congedo parentale e "maternità extralavorativa obbligatoria");
- **riscatto** ai fini pensionistici;
- **computo servizi** ai sensi degli artt.11, 12 e 15 del DPR 1092/73 (servizi resi allo Stato con iscrizione all'Inps o ad altri fondi, servizi resi presso altri enti pubblici con iscrizione all'Inps o ad altri fondi, servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali prestati con iscrizione ad assicurazione obbligatoria).

Per questi ultimi prodotti, fino al 3 aprile p.v., le modalità tradizionali (presentazione cartacea) coesisteranno con quelle telematiche.